

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 14 - VCO

CAPITOLATO GENERALE DEGLI ONERI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI ALL'A.S.L.

ART. 1) NORME GENERALI

Le norme di cui al presente Capitolato Generale disciplinano la fornitura di beni e servizi all'A.S.L. n. 14 - V.C.O.

Condizioni maggiormente particolareggiate rispetto all'oggetto proprio di ciascun contratto, potranno contenersi negli appositi Capitolati Speciali o nelle lettere di invito a gara, e ciò ogni qualvolta si rendesse necessario prevederle.

Stante le esigenze di inserire nei Capitolati Speciali o nelle lettere di invito a gara particolari condizioni, le medesime vengono considerate prevalenti rispetto alle norme del presente Capitolato Generale.

Alla formazione e stipulazione dei contratti si procederà con l'osservanza delle leggi disciplinanti la materia nonché di provvedimenti e direttive che si riterrà opportuno adottare.

Gli esperimenti per addivenire all'aggiudicazione delle forniture avranno luogo di norma presso la Sede Legale di questo Ente, eletta in Omegna - Via Mazzini 96, salvo diversa indicazione da esplicitarsi nella lettera di invito a gara.

ART. 2) OFFERTE E PREZZI

Le offerte dovranno pervenire nei modi e nei termini fissati dalle lettere di invito a gara.

Salvo diversamente si disponga, le offerte dovranno essere prodotte in busta chiusa, recante esternamente il nome della Ditta offerente e l'oggetto della fornitura cui si riferisce, secondo la formula "Offerta per", nonché essere debitamente sottoscritte da persona munita dei necessari poteri.

Qualora dovesse verificarsi discordanza fra l'indicazione in lettere e quella in cifre dei prezzi proposti, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Ente.

Le forniture si intenderanno assunte dal Direttore Generale al prezzo offerto in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Offerte presentate difformemente alle norme di gara, non ben esposte o risultanti di dubbia interpretazione, saranno considerate nulle, come non presentate, e quindi non ammissibili a gara.

La presentazione dell'offerta corrisponderà a tacita dichiarazione di presa visione ed incondizionata accettazione delle norme e condizioni riportate nel presente Capitolato Generale (se ed in quanto dichiarato parte integrante dell'esperimento di gara), nel Capitolato Speciale, ove esistente, nonché di quelle contenute nella lettera di invito a gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione delle forniture nei casi in cui le offerte presentate non fossero ritenute soddisfacenti.

Le forniture potranno essere affidate anche in presenza di una sola offerta ritenuta idonea.

ART. 3) PRESENTAZIONE E PRELIEVO DI CAMPIONI

L'A.S.L. può richiedere la presentazione di campioni sigillati e riconoscibili, dei beni da fornire. In tal caso saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti; le relative modalità saranno eventualmente contenute nei rispettivi disciplinari.

L'A.S.L. può stabilire che i campioni costituiscano, per tutta la durata della fornitura, termine di riferimento a garanzia del suo regolare svolgimento ed in caso di contestazione.

Nel corso della fornitura anche di beni deteriorabili, l'A.S.L. potrà prelevare campioni per accertare direttamente, mediante appropriate perizie, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite.

I campioni saranno prelevati sempre in numero di 3 (tre), eguali nella misura ed omogenei nella composizione.

Sugli involucri dei campioni si apporranno i sigilli dell'A.S.L. e la firma dell'incaricato alla consegna che, nella circostanza, agirà in nome e per conto della Ditta fornitrice.

Due dei campioni resteranno all'A.S.L., il terzo sarà ritirato dal fornitore o da un suo incaricato.

A carico del fornitore saranno poste le spese connesse in caso di soccombenza conseguente alle procedure peritali che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 4) AMMONTARE ED ENTITA' DELLA FORNITURA

Nei contratti in genere, ed in quelli di compravendita a consegna ripartita o di somministrazione in particolare, la fornitura sarà effettuata secondo i tempi, i quantitativi e le qualità richiesti di volta in volta dall'Amministrazione, per il tramite del proprio Servizio Provveditorato/Economato e secondo le sue esigenze.

Il fornitore dovrà essere, pertanto, convenientemente rifornito per tutta la durata del contratto, si da mettere subito a disposizione dell'Ente, anche su richiesta telefonica, quanto dovesse occorrere.

L'A.S.L. si riserva il diritto di acquistare, per particolari e motivate esigenze operative, direttamente da altri fornitori, durante il periodo di validità del contratto, quantitativi della merce oggetto della fornitura, in misura non superiore al 20% del consumo corrente, senza che l'assuntore possa sollevare eccezioni, nè pretendere compensi di sorta od imputare danni.

Analogamente si procederà per la fornitura di servizi.

ART. 5) CONSEGNA

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata, corredata dai documenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nella quantità, qualità, orari e luoghi indicati in sede di ordinazione.

Il fornitore è tenuto al ritiro tempestivo di eventuali beni di sua proprietà, a proprio carico e rischio.

Per i beni o servizi oggetto di contestazione, non potrà essere preteso alcun pagamento.

La qualità riconosciuta è quella constatata all'atto del ricevimento da parte dell'A.S.L.; in nessun caso la merce si intenderà consegnata se la relativa bolla di accompagnamento non risulterà firmata solo dal funzionario responsabile.

I termini di consegna dei beni devono essere i più solleciti possibile e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'ordine fatte salve diverse disposizioni inserite nel Capitolato

Speciale e/o nel buono d'ordine.

Non verranno accettate consegne frazionate dei bei ordinati se non preventivamente concordate ed autorizzate.

Potranno essere previsti, per particolari forniture, ordini unici con consegne frazionate nel tempo.

Gli ordini non evasi entro i termini previsti sono da ritenersi annullati.

ART. 6) CONTESTAZIONI

L'A.S.L. ha diritto di respingere ed il fornitore l'obbligo di ritirare e sostituire nei termini indicati, i beni che risultassero di caratteristiche diverse da quelle pattuite e dai campioni depositati. Nel caso in cui i beni di cui al comma precedente fossero ugualmente accettati, l'A.S.L. avrà diritto ad una detrazione pari al minor valore constatato.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'A.S.L. si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni altrove, a totale spesa a carico del fornitore che non potrà opporre eccezioni.

Analogamente si procederà per le irregolarità constatate nelle forniture di servizi.

Nel caso di vizi o di difformità dei beni e dei servizi oggetto della fornitura rispetto all'ordine ed al contratto, la contestazione da parte dell'A.S.L. dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque mediante invio al fornitore di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 7) MANCANZA DI ELEMENTI E DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora venissero a mancare per fatto non imputabile all'Amministrazione, condizioni o riferimenti costituenti elementi del contratto, il fornitore non potrà sospendere l'esecuzione dello stesso, ma dovrà limitarsi a richiedere all'Amministrazione di riesaminare il contratto di comune accordo fra le parti e di procedere ad apportare le necessarie modifiche.

Nel caso di mancato accomodamento, l'Amministrazione potrà senza formalità di procedure, dichiarare risolto il contratto, senza che il fornitore possa avanzare richiesta di risarcimenti di sorta.

ART. 8) DIVIETO DI CESSIONE O DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Il fornitore od i suoi successori aventi causa non potranno cedere o dare in subappalto, nè in tutto nè in parte, l'esecuzione della fornitura oggetto di contratto, salvo che non ricevano formale autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

La cessione ed il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderli, produrranno la risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale definitivo, ove costituito, nonchè il risarcimento di ogni conseguente danno.

Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità della Ditta Contraente, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 9) COLLAUDO

Le norme contrattuali prevederanno le forme di collaudo se necessario.

ART. 10) GARANZIA

Il fornitore garantisce i beni forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo di 12 mesi dalla data di effettiva consegna, salvo che diverso periodo venga stabilito nel contratto.

Il fornitore pertanto sarà obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti di materiali impiegati.

Nel caso la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenisse entro i termini stabiliti in contratto, l'A.S.L. potrà far eseguire da altre Ditte i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati addebitandone l'importo al fornitore.

ART. 11) REVISIONE PREZZI

Con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, in materia di revisione prezzi trova applicazione l'art. 1467 del Codice Civile.

L'Amministrazione procederà inoltre, sempre in tema di revisione prezzi, ad applicare la normativa di cui all'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 affidando l'istruttoria ai Dirigenti Responsabili.

ART. 12) PAGAMENTI

Salvo diversamente si disponga, l'importo delle forniture constatate regolari e complete sotto ogni aspetto, sarà pagato entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

In caso di contestazione il termine si intende sospeso sino a 30 giorni dalla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali.

ART. 13) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la corretta esecuzione del contratto al fornitore sarà indicato dall'Amministrazione il servizio competente.

Per tutta la durata del contratto le operazioni relative alla fornitura non devono provocare intralci nei Servizi dell'A.S.L.

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'A.S.L. per i fatti delle persone di cui si vale nell'eseguire il contratto. Dette persone debbono essere di pieno gradimento dell'A.S.L.; se tali non fossero, il fornitore dovrà subito sostituirle a seguito di formale e motivata richiesta.

ART. 14) RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

Il fornitore sarà sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumerà a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore assumerà, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone od a cose, arrecati all'A.S.L. o a terzi per fatto del fornitore medesimo o dei suoi dipendenti e collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'A.S.L. da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa.

Il fornitore, infine, assumerà l'obbligo di garantire all'A.S.L. il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azione o pretese al riguardo.

ART. 15) FALLIMENTO DEL FORNITORE

Il contratto si intenderà senz'altro rescisso nel caso di fallimento dell'appaltatore, dal giorno precedente alla pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento salvo tutte le azioni e ragioni dell'A.S.L.

Ove il curatore del fallimento dichiarasse la propria volontà di subentrare al contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.

ART. 16) SUCCESSIONE E CESSIONE DEL FORNITORE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto, saranno adempiute solidalmente dagli eredi, successori od aventi causa, soltanto se l'A.S.L. ne avrà dato esplicito consenso.

Analogamente occorrerà il consenso dell'A.S.L. in caso di cessione o trasformazione della Ditta fornitrice.

ART. 17) CONTROVERSIE

Qualunque controversia sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria nel cui territorio ricade il Comune di Omegna. Le contestazioni che sorgessero dall'applicazione del contratto non daranno mai diritto al fornitore di sospendere, e tanto meno di modificare, la fornitura.

ART. 18) NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Generale, si fa espresso riferimento alle altre vigenti disposizioni di legge o di regolamento disciplinanti la materia, in quanto applicabili.

OMEGNA, 13 ottobre 1998

IL DIRETTORE GENERALE

f.to (Dr. Marco Ronco)